

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparatiNei **rigli** da **RP1** a **RP7**:

- nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
- nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.
- nel **campo 3**, va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
- nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
- nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
- nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nel **rigo RP8** riportare nelle colonne da 1 a 6 i totali degli importi indicati nelle colonne da 4 a 9 nei rigli da RP1 a RP7.

R23 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RC, RD, RE, RF e RG E PROSPETTO DEGLI ONERI

23.1**Generalità**

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

"Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";

"Conferimenti agevolati";

"Plusvalenze e sopravvenienze attive";

"Agevolazioni territoriali e settoriali";

"Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui";

"Prospetto degli oneri";

"Prospetto del reddito agevolato" ai sensi dell'art. 4 della L. n. 383 del 2001.

Nel **rigo RS1, campo 1**, va indicato il quadro cui si riferisce il quadro RS, pertanto deve essere compilato un quadro RS per ogni quadro di riferimento.

23.2
**Perdite d'impresa
in contabilità
ordinaria non
compensate
nell'anno**

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RC) oppure dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili (quadro RH).

Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel **rigo RS2** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società di persone (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.

Nei **rigli da RS3 a RS7** devono essere riportate le perdite relative ai periodi d'imposta precedenti, dal primo al quinto.

Nel **rigo RS8**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

I predetti rigli da RS2 a RS8 devono essere compilati senza il segno "-".

23.3
**Conferimenti
agevolati**

Questo prospetto interessa gli enti che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

Quanto ai dati da indicare nei righi da RS9 a RS12 si precisa che:

- nel **rigo RS9**, va indicato, in **colonna 1**, il codice fiscale e, in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS10**, va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS11**, va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data.
- nel **rigo RS12**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS10 a RS12 i dati riepilogativi, mentre il rigo RS9 non deve essere compilato.

23.4 **Plusvalenze e sopravvenienze attive**

Per la compilazione del presente prospetto si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 10.2 relative al Quadro RF - reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria nonché a quelle del paragrafo 11.2 relative al Quadro RG - reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata.

23.5 **Agevolazioni territoriali o settoriali**

In questo prospetto vanno indicate, se applicabili, le agevolazioni territoriali o settoriali, con esclusione di quelle relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nei **righi da RS17 a RS20**, indicare:

- nella **colonna 1**, le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E**).
- Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;
- nella **colonna 2**, deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione;
 - nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
 - nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2002;
 - nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato;
 - nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nel Modello UNICO, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte o Ufficio delle entrate ove attivato al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati**Tabella E) - Tipo di agevolazione**

Codice Leggi agevolative

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)**10** Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)**11** Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)**Province di Trieste e Gorizia****40** Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)**Altri territori** (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1; legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)**60** Esenzione IRPEG**61** Riduzione IRPEG**Tabella F) - Stato dell'agevolazione**

Codice

A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta**B** Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi**C** Agevolazione già richiesta con apposita istanza**D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio**E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.**F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge**23.6****Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui**

In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività deducibili.

Nel **rigo RS21**, va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RS22**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli de-commercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale), senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RS23**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale rivalutata o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

23.7**Prospetto degli oneri****Oneri deducibili**

Tale prospetto va compilato indipendentemente dalla compilazione delle precedenti sezioni; in caso di compilazione di più quadri RS, pertanto, il presente prospetto va compilato soltanto sul primo modulo.

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri:

Nel **rigo RS24**, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1, lett. a), del Tuir);

Nel **rigo RS25**, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali (art. 10, comma 1, lett. f), del Tuir);

Nel **rigo RS26**, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. g), del Tuir). Non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;

Nel **rigo RS27**, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Nel **rigo RS28**, il totale dei rigi da RS24 a RS27, che va riportato nel nel rigo RN14 del quadro RN.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati**Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta**

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

Nel **rigo RS29**, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 13-bis, comma 1, lett. a), del Tuir);

Nel **rigo RS30**, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (art. 13-bis, comma 1, lett. g), del Tuir);

Nel **rigo RS31**, il costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività indicate nel punto precedente (art. 13-bis, comma 1, lett. h-bis), del Tuir), nonché le erogazioni liberali a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati istituiti dal Ministero per i beni e le attività culturali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (art. 13-bis, comma 1, lett. h), del Tuir);

Nel **rigo RS32**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di:

A) enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

B) enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (art. 13-bis, comma 1, lett. i) del Tuir).

Per gli oneri di cui ai rigi RS30, RS31 e RS32 vedere in **Appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta".

Nel **rigo RS33**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle istituzioni riordinate in aziende di servizi, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, nonché i contributi associativi, per importo non superiore a euro 1.291,14, pari a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), del Tuir).

Nel **rigo RS34**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni.

Nel **rigo RS35**, le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (L. 7 dicembre 2000, n.383), per un importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni (art. 13-bis, comma 1, lett. i-quater).

La detrazione prevista nei precedenti rigi RS33, RS34 e RS35 è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento stabiliti dall'Amministrazione finanziaria.

Nel **rigo RS36**, le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; per le somme versate al patrimonio della Società di cultura La Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima il limite del 2 per cento, previsto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, è elevato al 30 per cento.

Nel **rigo RS37**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati ai sensi dell'art. 138, comma 14, della legge n. 388 del 2000 eseguiti per il tramite dei soggetti identificati, ai sensi del DPCM 20 giugno 2000 (come modificato dal DPCM 10 novembre 2000).

Nel **rigo RS38**, il totale dei rigi da RS29 a RS37 il cui 19 per cento va riportato al rigo RN21 del quadro RN.

23.8**Prospetto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 383 del 2001**

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto. L'agevolazione si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta. L'agevolazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata, compresi quelli che determinano il reddito forfettariamente. Sono esclusi i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir.

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS39**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **rigi da RS40 a RS44**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali rigi, è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RS45**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di **rigo RS39** e la media degli importi indicati nei rigi da RS40 a RS44 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel rigo RF36, colonna 1, o RG20, colonna 1, o RE17 ovvero RD5;
- nel **rigo RS46, colonna 1** il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e in **colonna 2**, il 50 per cento di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta. Gli importi delle colonne 1 e 2, che rappresentano l'ammontare del reddito agevolabile, vanno indicati nel rigo RF36, colonna 1, o RG20, colonna 1, o RE17 ovvero RD5 unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RS45.

R24 - QUADRO RY - IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RIVALUTAZIONE DEI BENI, RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI, RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA E SUI FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

24.1 **Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 4 della citata legge n. 448.

Da quest'anno il presente modello, UNICO ENC, inoltre, deve essere presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi dei fondi pensione e delle forme pensionistiche complementari e degli altri fondi di cui alla sezione V del presente quadro RY.

24.2 **Sezione I e II**

Per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 448 del 2001, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o ai cui scambi è diretta l'attività dell'impresa) nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello il cui termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

Per effetto del richiamo generalizzato operato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, il decreto di attuazione di cui al comma 12 di tale articolo, in corso di emanazione, prevede la possibilità di riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti, riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, nel termine di cui al decreto ministeriale, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta; prospetto da presentare, ove richiesto, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento 13 aprile 2001, n. 162, gli enti che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 (per il quale il termine di approvazione scadeva successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000), entro la data di pubblicazione del predetto decreto (8 maggio 2001), possono eseguire la rivalutazione disciplinata dagli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342 nel bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, applicando a tal fine i criteri previsti dalle citate disposizioni.

Nella sezione I vanno indicati:

- nel **rigo RY1**, colonne 1 e 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili, ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001, e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento della somma degli importi di colonne 1 e 2;
- nel **rigo RY2**, colonne 1 e 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni, ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001, e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento della somma degli importi di colonne 1 e 2;
- nel **rigo RY3**, colonne 1 e 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001, e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento della somma degli importi di colonne 1 e 2.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

Nella sezione II vanno indicati:

- nel **rigo RY4**, colonna 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2;
- nel **rigo RY5**, colonna 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 2;
- nel **rigo RY6**, colonna 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 2.

24.3**Sezione III**

Nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato realmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

24.4**Sezione IV**

La legge n. 448 del 2001, all'art. 4, ha previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del cod. civ., con le modalità di cui all'art. 2445, comma 2, del medesimo codice.

I soggetti che compilano la presente sezione devono indicare:

- nei **righi da RY9 a RY12, colonna 1**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva, **colonna 2**, l'utilizzo degli stessi e, **colonna 3**, l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY13, colonna 3**, il totale degli importi dei righi da RY9 a RY12 e, **colonna 4**, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
- nel **rigo RY14**, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigo RY13, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

24.5**Sezione V**

La dichiarazione dei fondi pensione relativa all'imposta sostitutiva da essi dovuta è stata radicalmente modificata, rispetto al quadro RI del Mod. UNICO "Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" 2001, in considerazione delle innovazioni apportate dai decreti legislativi 18 febbraio 2000, n. 47 e 12 aprile 2001, n. 168 al regime tributario dei fondi pensione disciplinato dal D.Lgs n. 124 del 1993. La dichiarazione va presentata con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

L'imposta sostitutiva è versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ciascun anno e a tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La Sezione V va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte dei seguenti soggetti:

- A)** fondi pensione in regime di contribuzione definita di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 124;
- B)** forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, (di seguito "vecchi fondi"), in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C)** "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D)** fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili sempreché siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E)** "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F)** "vecchi fondi" in regime di prestazione definita gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati**

G) fondi pensione che hanno presentato istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124, per i quali continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per i fondi interni, istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, e per i fondi aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente, utilizzando il quadro RI, sezione I, del Mod. "UNICO 2002 SC".

Per le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri utilizzando il quadro RI, sezione II, del Mod. "UNICO 2002 SC".

Qualora le linee di investimento di un fondo non possano essere indicate per insufficienza dei righe nel medesimo modulo, si utilizzerà un ulteriore modulo avendo cura di compilare il rigo RY15 riportando la data di costituzione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo del fondo.

Nel caso in cui l'ente gestisca più fondi dovrà compilare un modello per ognuno dei predetti fondi indicando nel rigo RY15 la data di costituzione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo del fondo.

Per i fondi pensione indicati alle lettere A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, è pari alla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi di cui alla lettera B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati alla lettera D) sono soggetti - fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 - ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Tale valore è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124.

Per i fondi indicati alla lettera E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Per ogni iscritto, tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, sottraendo dal valore attuale della ren-

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

dita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza, determinato tenendo conto anche dei premi versati nell'anno – ovvero alla data di accesso alla prestazione – diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati alla lettera F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

I fondi indicati alla lettera G) sono comunque tenuti, fino al termine del periodo transitorio, anche al versamento di un'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento gestite dal fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 18 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

Modalità di compilazione

Nel **rigo RY15** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nei **rigi** da **RY16** a **RY19**, va indicato:

- nel campo 1, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel campo 2, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel campo 3, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel campo 4, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel campo 5, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel campo 6, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati**

- nel campo 7, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
- nel campo 8, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono riportare l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124 e quelli indicati nella lett. F) le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;
- nel campo 9, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
- nel campo 10, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere assunto al netto dell'importo di campo 9;
- nel campo 11, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2002 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
- nel campo 12, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza dell'importo di campo 10, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel campo 13, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel campo 14, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel campo 15, l'ammontare dell'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, applicata dai fondi pensione indicati nella lett. G) sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- nel campo 16, l'ammontare del credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione (rigo RI9 del Mod. UNICO 2001 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati");
- nel campo 17, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 12 e 16. La differenza tra i predetti importi, se negativa, può essere utilizzata in compensazione nel quadro RX.
- nel campo 18, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- nel campo 19, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato alla linea di investimento che ha conseguito un risultato negativo, utilizzando le imposte sostitutive sul risultato della gestione dovute da altre linee di investimento;
- nel campo 20, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 18 e quello indicato nel campo 19.

R25 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

25.1**Generalità**

ATTENZIONE: i contribuenti che hanno presentato la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, i quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni (art. 2, comma 1 del D.L. n. 167 del 1990).

Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni (art. 4, commi 1 e 5 del D.L. n. 167 del 1990). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati**

redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis, del Tuir;

- c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni (art. 4, commi 2 e 5 del D.L. n. 167 del 1990). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di pubblicazione.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione negli appositi quadri (RI, RL, RM e RT), secondo le istruzioni ivi fornite.

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del quadro deve essere compilato indicando il codice fiscale della società. Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati****25.2****Sezione I**

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco degli Stati esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
 - 1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
 - 2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco degli Stati esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
 - 1** se denaro;
 - 2** se assegni bancari
 - 3** se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro o in lire degli importi da indicare, è determinato, per il 2001, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di pubblicazione.

25.3**Sezione II**

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco degli Stati esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa e titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

25.4**Sezione III**

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco degli Stati esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
 - 1** per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
 - 2** per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
 - 3** per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla **colonna 9** della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 7** e la tipologia nella **colonna 3**. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

R26 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

26.1

Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

I redditi derivanti dalle attività rimpatriate, percepiti dopo il 1° agosto e prima della presentazione della dichiarazione riservata, di cui sia stata data comunicazione all'intermediario, devono essere indicati nel presente quadro.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;

■ Dichiarazione in lire

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155; 640; 700 e 2.497.

■ Dichiarazione in euro

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.

■ Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

26.2

Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996 e, ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello **770/2002 ORDINARIO** quadro SQ.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati**26.3****Prospetto B -
Premi e vincite**

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

26.4**Prospetto C -
Redditi di capitale
corrisposti a non
residenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti a non residenti e in particolare:

- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. **770/2002 ORDINARIO** quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 461 del 1997.

26.5**Prospetto D -
Proventi derivanti
da operazioni di
riporto, pronti
contro termine su
titoli e valute e
mutuo di titoli
garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

26.6**Prospetto E -
Proventi da
depositi a
garanzia di
finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

26.7**Prospetto F -
Ritenute alla fonte
operate**

Nel presente prospetto vanno indicati le ritenute operate e i dati dei corrispondenti versamenti. Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento relativo alle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In caso di restituzione di ritenute applicate nell'anno 2001 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 (evidenziato nel rigo **RZ32, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo **RZ32, colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2001 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziata nel rigo **RZ32, colonna 3** del presente quadro);

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

- risulti un'eccezione di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dal Mod. **770/2002 ORDINARIO**, utilizzata nel presente quadro ed evidenziata nel rigo **RZ31**.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

Nel **punto 5** va riportata la differenza ottenuta sottraendo gli importi dei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2, ad eccezione delle operazioni riguardanti quelle societarie straordinarie e le successioni nel caso in cui siano stati commessi errori nella indicazione del codice tributo.

Qualora nel modello di pagamento è stato erroneamente indicato il codice tributo, deve essere osservata la seguente modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrativa, Ufficio Struttura di Gestione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero a partire dal 1° gennaio 2002 ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto e, nel punto 7, il codice "D";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi. Il primo rigo deve essere compilato secondo le modalità ordinarie ad eccezione dei punti 2, 3 e 4 che non devono essere compilati mentre nel punto 5 va ugualmente indicata la differenza dei predetti punti. Il secondo rigo è compilato ad esclusione dei punti 5 e 6, riportando il codice tributo corretto oltre che, al punto 3, l'importo comprensivo di quanto indicato al punto 5 del primo rigo.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- D** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- G** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- H** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del punto 8 "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanata a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;
- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) emanato a seguito dello svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova;
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) emanato a seguito della tromba d'aria nella regione Lombardia in data 7 luglio 2001;
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai Decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001), emanati a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

- G** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania;
- H** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, prevista dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;
- K** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 13 novembre 2001 (G.U.n. 267 del 16 novembre 2001) emanato a seguito degli eventi alluvionali nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001.
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere barrata la casella se il versamento è stato effettuato con una valuta diversa rispetto a quella scelta per la compilazione della presente dichiarazione.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio avendo cura di barrare la successiva casella di cui al **punto 12**.

26.8 Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nel quadro RZ della presente dichiarazione. Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **rigo RZ30** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod **770/2002 ORDINARIO**. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ32, colonna 4.

Nel **rigo RZ31** va indicato l'eventuale importo dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod **770/2002 ORDINARIO** e utilizzato nel presente quadro.

Nelle **colonne da 1 a 6 del rigo RZ32** devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2001.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante nel rigo RZ38 dalla dichiarazione relativa all'anno precedente;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con Modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel 2001 e non dovute.
- nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2001 nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2002, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R27 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2001, per effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguar-

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

do si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23, pari a lire 500.000, annue a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- **gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23, pari a lire 500.000, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;**
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del mod. 770/2001 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel punto 8 deve essere indicato lo stato estero di residenza, dalla tabella "Elenco degli Stati esteri" riportata in **Appendice**;
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

R28 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI**28.1****Premessa**

In tutti i casi in cui sorga la necessità di esprimere gli importi in euro, o perché si sta compilando la dichiarazione in lire ed il quadro RX deve essere compilato esclusivamente in euro, o perché, pur compilando la dichiarazione in euro si deve tener conto di importi precedentemente contabilizzati in lire, si dovrà procedere, ai fini della corretta conversione, nel modo seguente:

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

1. inizialmente si applica, come passaggio intermedio, l'arrotondamento al centesimo di euro;
2. successivamente si esprime l'arrotondamento all'unità di euro, dovendo inserire il dato nel quadro RX, tenuto conto che si arrotonda per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ESEMPIO:

A seguito dell'operata conversione, risulta un importo a credito pari ad euro 5164,4999; tale importo, arrotondato al centesimo di euro, diviene euro 5164,50 per poi essere riportato nel quadro RX in euro 5165.

28.2**Generalità**

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

28.3**Sezione I
Utilizzo dei crediti
e delle eccedenze**

Nei **rigli** da **RX1** a **RX10**:

- in **colonna 1**, importo a credito risultante dalla presente dichiarazione: indicare i crediti risultanti dalla presente dichiarazione:

– al **rigo RX1** (IRPEG), riportare l'importo a credito di cui al rigo RN39.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	
RN39	[] .000	: 1936,27 =	[] ,00	Riportare l'importo in RX1, colonna 1

– al **rigo RX2** (IVA), riportare il credito desunto dal rigo VL32. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito (somma dei rigli VL32) e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33-VL34 – VL35+VL36.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	
VL32 ovvero somma VL32 – somma (VL33 - VL34 - VL35 + VL36)	[] .000	: 1936,27 =	[] ,00	Riportare l'importo in RX2, colonna 1

– al **rigo RX3** (IRAP), riportare l'importo a credito di cui al rigo IQ95.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	
IQ95	[] .000	: 1936,27 =	[] ,00	Riportare l'importo in RX3, colonna 1

– al **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), riportare l'importo a credito di cui al rigo RK21.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	
RK21	[] .000	: 1936,27 =	[] ,00	Riportare l'importo in RX4, colonna 1

– al **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT), riportare l'importo a credito di cui al rigo RT34.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	
RT34	[] .000	: 1936,27 =	[] ,00	Riportare l'importo in RX5, colonna 1

- in **colonna 2**, eccedenza di versamento a saldo: riportare l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4;

- in **colonna 3**, credito di cui si chiede il rimborso: indicare l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (v. Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione: indicare l'importo di cui alle **colonne 1 e 2** al netto di quanto riportato in **colonna 3**, da utilizzare in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione.

28.4**Sezione II
Riepilogo IVA**

Nel **rigo RX11** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) i crediti d'imposta eventualmente utilizzati (righe VL34+VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL36).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel **rigo RX11** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 - VL34 - VL35 + VL36) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

$$\begin{array}{l} \text{VL33 - VL34 - VL35 + VL36 ovvero} \\ \text{somma (VL33 - VL34 - VL35 + VL36) -} \\ \text{somma VL32} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Importo in lire} \\ \text{.000} \end{array} : 1936,27 = \quad \begin{array}{l} \text{Importo in euro} \\ \text{,00} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Riportare l'importo in} \\ \text{RX11} \end{array}$$

28.5**Sezione III
Ripporto
di eccedenze
dalla precedente
dichiarazione
che non trovano
collocazione nei
relativi quadri**

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del Modello UNICO 2001 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

ATTENZIONE: la presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2002.

Nei righe da **RX12** a **RX17**:

- in **colonna 1**, codice tributo: indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del Modello UNICO 2001, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2001 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione. Tale importo deve essere convertito in euro secondo il seguente schema:

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati**

Eccedenza o credito da Modello UNICO 2001	Importo in lire [] .000	: 1936,27 =	Importo in euro [] ,00	Riportare l'importo nei rigli da RX12 a RX17, col. 2
--	-----------------------------	-------------	----------------------------	---

- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

ATTENZIONE: Se sono state effettuate compensazioni esclusivamente in euro, riportare direttamente la somma di tali importi nella presente colonna. Nel caso in cui alcune o tutte le compensazioni siano state effettuate in lire, l'importo complessivo delle compensazioni in euro da riportare nella presente colonna dovrà essere così determinato.

Somma degli importi compensati in lire in F24	Importo in lire [] .000	: 1936,27 =	Importo in euro da riportare in centesimi [] , --	+
Eventuale somma degli importi compensati in euro in F24	Importo in euro da riportare in centesimi [] , --	=	Importo in euro arrotondato all'unità [] ,00	Riportare l'importo nei rigli da RX12 a RX17, col. 3

Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;

- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante tra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3** e **4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2001 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

R29 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

29.1**Versamenti**

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, nonché quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione (art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in vigore dall'1 gennaio 2002).

Ad esempio:

1. Ente con esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare. L'ente chiude l'esercizio di gestione alla data del 31 dicembre 2001 e deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2002.
2. Ente con esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare. In caso di chiusura dell'esercizio di gestione, alla data del 30 giugno 2002, l'ente deve effettuare i versamenti entro il 31 gennaio 2003.

ATTENZIONE: gli enti aventi esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare, il cui previgente ordinario termine di versamento (coincidente con il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione alle banche o agli uffici postali, fissato nel mese successivo alla data di approvazione del bilancio) è pendente alla data dell'1 gennaio 2002, debbono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, entro il nuovo termine di versamento fissato nell'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.

Esempio:

Chiusura esercizio di gestione: 30 settembre 2001;

Data di approvazione del bilancio: 22 gennaio 2002;

Vecchio termine di versamento: 22 febbraio 2002;

Nuovo termine di versamento: 30 aprile 2002;

poiché il vecchio termine di versamento è pendente alla data dell'1 gennaio 2002, i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto debbono essere effettuati entro il nuovo termine di versamento, ovvero entro il 30 aprile 2002.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

Gli enti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato ed il successivo 17 è festivo) devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 17 giugno (il 16 giugno è festivo), all'1,60% se effettuato entro il 16 luglio e al 2% se effettuato entro il 31 luglio;

ATTENZIONE

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel Modello di versamento F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a euro 1,03.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.

In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di **euro 10,33**), è pari a **euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 18 marzo al 31 luglio (ente con esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare) gli interessi nella misura dell'1% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, **come modificato dall'articolo 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435**, e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario".

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati**29.2****Acconti**

La misura dell'acconto dell'Irpeg, per il periodo d'imposta 2002, è pari al 98,5%.

Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996).

29.3**Compensazione**

In base all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal Modello UNICO 2002 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE: Il Modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del Modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX10 del quadro RX- Sezione I;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX10 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2002 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2002 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irpeg.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati**

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 4, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2001/2002 in scadenza al 16 febbraio 2002, potrà essere utilizzato per compensazione dal 18 febbraio 2002 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

29.4**Rateizzazione**

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

ATTENZIONE: qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,853 arrotondato diventa euro 10.000,85; euro 10.000,855 arrotondato diventa euro 10.000,86; euro 10.000,857 arrotondato diventa euro 10.000,86).

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, **ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.**

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 luglio (esempio n. 1 di cui al paragrafo 29.1), la seconda scade il successivo 16 agosto. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

ATTENZIONE *Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50% mensile.* Pertanto, nel caso di Ente titolare di partita IVA:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 16 agosto;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,77% (0,27% + 0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 agosto al 16 settembre.

Mentre, nel caso di Ente non titolare di partita IVA:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,5% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° agosto al 2 settembre;
- la terza rata deve essere aumentata dell'1% (0,5% + 0,5%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 3 al 30 settembre.

ENTE TITOLARE DI PARTITA IVA

Rata	Scadenza	Interessi %
1 [^]	31 luglio	0,00
2 [^]	16 agosto	0,27
3 [^]	16 settembre	0,77
4 [^]	16 ottobre	1,27
5 [^]	18 novembre	1,77

ENTE NON TITOLARE DI PARTITA IVA

Rata	Scadenza	Interessi %
1 [^]	31 luglio	0,00
2 [^]	2 settembre	0,50
3 [^]	30 settembre	1,00
4 [^]	31 ottobre	1,50
5 [^]	2 dicembre	2,00

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 29.1, nel quale l'esercizio di gestione si chiude alla data del 30 giugno 2002, considerato che l'effettuazione dei relativi versamenti (saldo e primo acconto) viene a scadere il 31 gennaio 2003, l'ente può versare la prima rata entro tale data.

In ogni caso, il pagamento rateale dovrà essere completato entro il mese di novembre 2003.

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

■ il **servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);

■ il **servizio telematico Internet**, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito **Internet** dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) alla voce "Servizi online".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi **telematici** richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche **minime**:

Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, **Internet Explorer 4.X** o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la **propria dichiarazione UNICO 2002** Persone fisiche;
- compilare il **proprio Modello** di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it.

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

3. UTENTI ABILITABILI

3.1

Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno **2002** sono:

- i **contribuenti** tenuti nell'anno **2002** alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione **relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2001, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822, 84 (lire 50 milioni)**;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- **i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.**

I soggetti sopra elencati, **possono assolvere a tale adempimento** anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli **incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;**
- **i Caf – dipendenti;**
- **i Caf – imprese;**
- **coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;**
- **gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;**
- **gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.**

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

– il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

– le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla trasmissione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli delle:

- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2**Servizio telematico Internet**

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico **Internet** se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico **Internet** per presentare la propria dichiarazione ed effettuare i propri versamenti, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1**Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto **software** di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2**Controllo della dichiarazione**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti **software** che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il **software** che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 **Predisposizione del file da trasmettere**

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il **software** distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso **software** che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 **Invio dei dati**

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- connettersi al servizio (**Internet** o Entratel);
- collegarsi al sito WEB ;
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 **Elaborazione dei dati**

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti **software** distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le **comunicazioni per gli utenti sulle** quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 **Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione**

Le **comunicazione di avvenuta presentazione** (ricevute) vengono prodotte **per** ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- **una ricevuta relativa al file inviato;**
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se **le ricevute sono disponibili sul** sito Web **del servizio telematico utilizzato**: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

Le **comunicazioni di avvenuta presentazione contengono**:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

Nell'instestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione **per via telematica** evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.1**File scartati**

Lo scarto del file comporta **la mancata presentazione** di tutte le dichiarazioni in esso contenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2**Dichiarazioni scartate**

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal **software** di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal **software** di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono **non contemplare alcune situazioni molto particolari**, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3**Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore**

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di model-

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

lo, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://uniconline.finanze.it>

5.4 **Dichiarazioni doppie**

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta. Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 **Abilitazione al servizio**

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché gli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

6.2 **Accesso al servizio**

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le istruzioni necessarie a configurare la connessione.

Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). E' possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità **di invio** sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, **ma** nella fase di elaborazione il sistema provvederà **sempre** a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazioni delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti **software** che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi. Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio **dell'Agenzia delle Entrate** al momento del rilascio dell'abilitazione.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche: il sito <http://assistenza.finanze.it>, **nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;**

- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito uniconline.finanze.it ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà, **tramite il servizio postale**, al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Il contribuente italiano non residente nel territorio dello Stato, che intenda conseguire l'abilitazione al servizio telematico Internet, deve inoltrare la propria richiesta via web.

Copia di tale richiesta, cui deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata, anche via fax, al Consolato italiano competente.

Quest'ultimo, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito uniconline.finanze.it.

ATTENZIONE: Qualora il contribuente non residente sia un soggetto diverso da persona fisica e intenda trasmettere DIRETTAMENTE la propria dichiarazione, potrà avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del Pincode.

Altrimenti, potrà avvalersi di un intermediario abilitato ovvero presentare la predetta dichiarazione tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, il quale conseguirà l'abilitazione al servizio telematico Internet od Entratel, in ragione dei requisiti posseduti.

7.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

7.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, **registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività**).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito uniconline.finanze.it, dove è possibile consultare la voce "**Ti aiuto? Domande più frequenti**", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazioni di avvenuta presentazione.

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002** - Enti non commerciali ed equiparati**Codice di autenticazione**

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del **software**, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
 - verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.
- In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2002 (approvate con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del Modello UNICO 2002, sia ai soggetti tenuti a presentare det-

Istruzioni per la compilazione**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati**

ta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del Modello di dichiarazione IVA 2002).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2002 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello ed i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – Modello UNICO 2002 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il Modello VR-2002 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

APPENDICE

■ Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche

Il comma 2-bis, lett. a), dell'art. 108 del Tuir prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir stabilisce che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.

Gli enti non commerciali che effettuano occasionalmente raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette e deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato.

■ Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.

Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro. Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (cioè in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).

Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993.

Pertanto, per le altre attività commerciali even-

tualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;

- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

■ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.

Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN12} + \text{crediti d'imposta di rigo RN13 colonna 2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN20** al netto del rigo RN21.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

■ Canone di locazione - Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di

rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;

- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;

- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il fabbricato:

a) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;

- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;

- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c) se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4: - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità

limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

■ Comuni ad alta tensione abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei con-

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

tributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir. In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di

cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile. Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi. Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento. Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir. Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in

corso al 1° gennaio 1998. Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul ter-

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

reno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;

- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2001 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2001, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, art. 34, comma 6, Dpr n. 633 del 1972 (euro 2.582,28, pari a lire 5 milioni, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, pari a lire 15 milioni, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (si veda DPR 28 dicembre 2000, n. 445) da fornire a richiesta degli organi competenti. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 56,25 per cento, (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 23 dicembre 2000, n. 342), fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105. Per gli utili, invece, la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti, come sopra indicati, attribuiscono ai so-

ci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105. La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 56,25 o 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 56,25 o 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura del 56,25 per cento.

Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento. Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 1992 e ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un cre-

dito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale. Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.

Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D. Lgs. n. 461 del 1997, sui proventi di ogni tipo percepiti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettate ad imposizione nei confronti del fondo.

5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.
Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomutate da tali redditi.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24, paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

6) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato

dal comma 5 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non versati e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così come ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

7) Credito d'imposta per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti

L'art.7 della legge 388 del 2000 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un importo pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. Dette disposizioni, a norma dell'art.96-bis, comma 2-ter, del Tuir, possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministero delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione di tali disposizioni. L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriori e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ Equalizzatore

Agli effetti dell'applicazione dell'equalizzatore i titoli e gli altri strumenti finanziari acquisiti

in data antecedente al 1° luglio 1998 si considerano acquisiti a tale data.

Pertanto considerato che l'equalizzatore si applica dal 1° luglio 1998, l'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze e agli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) derivante da titoli, certificati e altri strumenti finanziari **acquisiti nel 1998** o in anni precedenti, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{ [(P_{1998} \cdot 1,03663 \cdot 1,04684 + P_{1999} \cdot 1,04684 + P_{2000}) (1 + i'_{2001}) + P_{2001} \cdot 1,035^{g^2}] \cdot 0,125 \cdot 1,035^{g^3}$$

in cui:

$$g^1 = t/365;$$

$$g^2 = - (365 - t) / 365;$$

$$g^3 = (365 - t + t') / 365;$$

P₁₉₉₈ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 1998 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;

P₁₉₉₉ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 1999 e la quotazione al termine del 1998;

P₂₀₀₀ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 2000 e la quotazione al termine del 1999;

P₂₀₀₁ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;

i'₂₀₀₁ = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come da tabella seguente;

Mese di cessione o rimborso	Tasso netto da indicare nella formula
gennaio	0,04487
febbraio	0,04312
marzo	0,04317
aprile	0,04290
maggio	0,04293
giugno	0,04318
luglio	0,04320
agosto	0,04320

t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;

t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

L'eventuale risultato negativo costituisce un "credito d'imposta virtuale" che diviso per 12,50 per cento rappresenta una minusvalenza che può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate dal 4 agosto 2001 al 31 dicembre 2001 e, in ogni caso da quelle realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto a condizione che sia stata indicata nella presente dichiarazione.

Nel caso in cui tali redditi derivino da titoli non negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, P_{1998} , P_{1999} , P_{2000} e P_{2001} rappresentano le quote della plusvalenza o del differenziale positivo o del provento realizzati attribuite a ciascun periodo in proporzione ai giorni di possesso del titolo, certificato, quota, valuta o strumento finanziario.

Per i titoli non quotati, nel caso in cui si realizzi una minusvalenza non si applica l'equalizzatore.

Nell'ipotesi in cui i titoli, i certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 1999**, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \left\{ \left[\frac{P_{1999} \cdot 1,04684 + P_{2000}}{P_{2001} \cdot 1,035^{92}} \right] \cdot 0,125 \cdot 1,035^{93} \right\}$$

in cui:

$$g^1 = t/365;$$

$$g^2 = -(365 - t) / 365;$$

$$g^3 = (365 - t + t') / 365;$$

P_{1999} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 1999 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;

P_{2000} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 2000 e la quotazione al termine del 1999;

P_{2001} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000

i_{2001} = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come da tabella precedente;

t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;

t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui i titoli, i certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 2000**, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \left[P_{2000} (1 + i_{2001})^{91} + P_{2001} \cdot 1,035^{92} \right] \cdot 0,125 \cdot 1,035^{93}$$

in cui:

$$g^1 = t/365;$$

$$g^2 = -(365 - t) / 365;$$

$$g^3 = (365 - t + t') / 365;$$

P_{2000} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 2000 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;

P_{2001} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;

i_{2001} = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come da tabella precedente;

t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;

t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale. Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Se l'immobile è oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibile a causa di eventi calamitosi, non è necessario produrre la denuncia di variazione. In questo caso si deve compilare un rigo per il periodo sino alla data della calamità, ed un altro rigo per il periodo posteriore all'evento calamitoso. Con le ordinanze del 30 novembre 1999 n. 3024 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999); per i contribuenti colpiti da eventi alluvionali

verificatisi nella provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999) e del 9 febbraio 2000 n. 3036 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000, come modificata dall'ordinanza del 30 giugno 2000 n. 3061 - G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) è stata disposta anche la non concorrenza, alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg, del reddito dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (perché inagibili totalmente o parzialmente, per effetto dell'evento calamitoso) e fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che venga conservato, a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni), la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è sito.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.

In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il "quadro RB - Redditi dei fabbricati" senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati, indicando nella colonna 2 (utilizzo) il codice 9.

La tassazione in questo caso sarà effettuata sulla base della rendita.

In relazione a tale ultima ipotesi ed in considerazione dell'obiettiva incertezza sull'interpretazione della normativa di riferimento, gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale né all'applicazione di sanzioni.

■ Immobili strumentali dell'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono su-

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

scettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa;

– i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (per effetto delle modifiche e delle integrazioni apportate agli artt. 40, comma 2, e 62, comma 1-bis, del Tuir, dall'art. 145, commi 98 e 99 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

■ Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)

L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

■ Lavoro irregolare

Per effetto della L. n. 448 del 2001 (Legge finanziaria per il 2002), l'incremento del reddito imponibile dichiarato è determinato, in sede di prima applicazione dell'agevolazione, confrontando il reddito imponibile di im-

presa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (2001 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) con quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente (anno 2000). Analogamente occorre procedere per i due periodi d'imposta successivi (2002 e 2003) facendo sempre riferimento nel confronto all'anno 2000, quale termine di raffronto fisso per l'individuazione dell'incremento di reddito agevolabile.

Una volta determinato l'incremento del reddito imponibile dichiarato, sul predetto incremento il datore di lavoro ha diritto ad una tassazione sostitutiva, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso.

Per i contribuenti tenuti all'utilizzo del presente modello di dichiarazione, la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.

Per gli imprenditori o i lavoratori che non hanno mai dichiarato redditi d'impresa o redditi di lavoro autonomo e che intendono fare emergere la propria attività ed i lavoratori impiegati nella stessa, l'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva, è costituito dall'intero reddito imponibile dichiarato in ciascuno dei periodi d'imposta compresi nel triennio agevolato, sempre fino al limite stabilito dalla norma.

La tassazione sostitutiva consiste nell'applicazione di una imposta sull'incremento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo imponibile dichiarato, dovuta in luogo dell'Irpef o Irpeg, stabilita nelle seguenti misure: 10 per cento per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (2001); 15 per cento per il periodo d'imposta 2002; 20 per cento per il periodo d'imposta 2003.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno o alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

1. Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio del Territorio competente. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta all'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

2. Il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e ar-

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

tistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali, dal Ministero per i Beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i Beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i Beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso

di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

■ ONLUS

Requisiti

Possono assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
 - comitati;
 - fondazioni;
 - società cooperative;
 - altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
- Non possono, invece, assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:
- enti pubblici;
 - società commerciali, diverse da quelle cooperative;
 - enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
 - partiti e movimenti politici;
 - organizzazioni sindacali;
 - associazioni di datori di lavoro;
 - associazioni di categoria.

Non possono, altresì, assumere la qualifica di ONLUS i consorzi di cooperative e gli enti non residenti.

Gli statuti o atti costitutivi delle ONLUS devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e devono espressamente prevedere le seguenti clausole:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, elencati nella **Tabella D**, riportata nelle Istruzioni sub R2 "Compilazione del frontespizio";
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) la disciplina uniforme del rapporto asso-

ciativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Le disposizioni di cui alla lett. h) non si applicano alle fondazioni e quelle di cui alle lettere h) ed i) non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

L'elencazione dei settori recata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è tassativa e, pertanto, in via generale non possono assumere la qualifica di ONLUS i soggetti che operano al di fuori dei suddetti settori.

Inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In relazione alle attività di promozione della cultura e dell'arte si evidenzia che si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nelle ipotesi in cui alle medesime attività siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività

Il divieto di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997, nonché da quelle ad esse direttamente connesse, non si applica ai seguenti soggetti:

- 1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- 2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione, a condizione che per tali attività:

Appendice**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati**

- a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- b) siano rispettati i requisiti statuari e i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Enti considerati in ogni caso ONLUS

Non sono tenuti ad adeguare gli statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"), i seguenti soggetti, per i quali l'art. 10, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 460 del 1997, come integrato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, ha sancito l'automatica qualificazione come ONLUS:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Si ricorda che le cooperative sociali nonché i consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 che si qualificano automaticamente ONLUS devono compilare il Modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Comunicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, devono effettuare la comunicazione, per l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, prevista dall'art. 11, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997, mediante la presentazione del modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. L'effettuazione della comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni a favore delle ONLUS.

I benefici fiscali ai fini IRPEG sono applicabili fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la comunicazione è effettuata. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione gli enti considerati in ogni caso ONLUS.

Trattamento fiscale

Le attività istituzionali svolte dalle ONLUS nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciali, in forza dell'art. 111-ter, comma 1, del Tuir.

I proventi derivanti dall'esercizio delle attività

direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del medesimo art. 111-ter, comma 2, del Tuir. Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione.

Parimenti non devono essere dichiarati i redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Tuir percepiti dalle ONLUS se soggetti a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; sui medesimi non si applica l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Si ricorda che le disposizioni dell'art. 111-ter del Tuir non si applicano alle cooperative, ivi comprese le cooperative sociali (che compilano il modello "UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati") per le quali resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del Tuir, fatta salva l'applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal Titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977 (come interpretato dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28).

Si precisa che i soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori ONLUS e da quelle direttamente connesse, nei quadri RD, RF o RG.

Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse. Nozione di attività connesse.

L'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Le attività connesse possono ricondursi a due tipologie fondamentali:

- 1) attività analoghe a quelle istituzionali;
- 2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nella prima tipologia di attività connesse sono riconducibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio stabilite dalla norma (art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).

Il secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statuarie per ciascuno degli undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997. Si tratta di attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali (quali ad esempio la vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sono consentite sempre che le stesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale e i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Il criterio della prevalenza comporta l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e attività direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate. La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all'attività istituzionale propria del settore considerato).

Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto b), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.

Per espressa previsione dell'art. 111-ter del Tuir, le attività istituzionali sono considerate non commerciali e le attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

La distinzione fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili poiché, limitatamente alle attività connesse, è prescritta la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.

Obblighi contabili

L'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che le ONLUS - diverse da quelle costituite in forma di società cooperativa - per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali - devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, i seguenti adempimenti:

- relativamente all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che delle attività direttamente connesse, le ONLUS hanno l'obbligo di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS.

Si considerano assolti gli obblighi di cui all'art. 20 bis, comma 1, lett. a) del Tuir, qualora la contabilità della ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito all'art. 2216 del codice civile e del libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.

Per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, le ONLUS hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Le ONLUS che conseguono annualmente, in

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a euro 15.473,91, pari a 30 milioni di lire, o a euro 25.822,84, pari a 50 milioni di lire, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, possono assolvere gli adempimenti contabili secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a euro 61.645,69, pari a lire 100 milioni, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 1987, a prescindere dall'ammontare dei proventi conseguiti, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture prescritte dal primo comma, lett. a), dell'art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973. Detto rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.

Le ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di euro 1.032.913,80, pari a due miliardi di lire, devono già dal secondo periodo d'imposta predisporre, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.

Per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460 del 1997, l'applicazione degli obblighi contabili di cui all'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è limitata alle sole attività istituzionali e a quelle ad esse connesse ammesse al regime proprio delle ONLUS.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir. Per il periodo d'imposta 2001 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti

di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RE.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei rigi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri non si applica ai contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare superiore a euro 5.164.568,99, pari a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comune applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Perdita della qualifica di ente non commerciale

Il comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 51 del Tuir) per un intero periodo d'imposta.

Il comma 2 dell'art. 111-bis indica i seguenti parametri di commercialità:

- prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il verificarsi di uno o più degli anzidetti parametri non comporta automaticamente il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale.

Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir, si precisa che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.

Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.

Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall'inizio del periodo d'imposta in cui lo stesso si verifica.

Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del Tuir. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Tuir, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, RC, RD e/o RH, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta. Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH, dovranno essere riportate nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste. Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, il riporto è ammesso senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102-bis, comma 1 bis, del Tuir, richiamato dall'art. 8, comma 3, del Tuir.

■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito". Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dal-

lo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

■ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 (lire 62.500), pari ad 1/8 di euro 258 (lire 500.000), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
 - venga presentata una dichiarazione integrativa.
- b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebiti detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpeg in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi comprendere:

- a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori

mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

- d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;
- e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni non residenti, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g) quinquies) del Tuir;
- g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanzia menti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir, come modificato dal DPR 12 aprile 2001, n. 222, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata in forza dell'art. 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.

I coefficienti di redditività sono i seguenti:

- a) Attività di prestazioni di servizi:

fino a euro 15.493,71,	
pari a lire 30.000.000, di ricavi	85%
oltre euro 15.493,71	
fino a euro 309.874,14,	
pari a lire 600.000.000	75%
- b) Altre attività:

fino a euro 25.822,84,	
pari a lire 50.000.000, di ricavi	90%
oltre euro 25.822,84,	
fino a euro 516.456,90,	
pari a lire 1.000.000.000	85%

Qualora i predetti limiti di ricavi (euro 309.874,14 - ovvero lire 600 milioni - e euro 516.456,90 - ovvero lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'impo-

sta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito.

Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del Tuir. Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, per effetto del rinvio contenuto negli artt. 20, comma 1-ter e 20 bis, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

■ Sanzioni amministrative

- 1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258 (lire 500.000). Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000) aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
 - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
- 2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000), aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
 - 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettan-

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

te, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

- 4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; - ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07 (pari a lire 300.000.000), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38 (pari a lire 200.000.000);
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60 (pari a lire 4.000.000.000).

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53 (pari a lire 150.000.000). Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi. Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir. Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) scritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciali con autorizzazioni per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica;
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in cor-

so alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi. Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ Spese per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Si precisa che, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite di deducibilità, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicem-

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

bre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2065 (lire 4.000.000), ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso di terreno riportato su più righe e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:

- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:

a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 1, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 oppure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;

– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

b) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).

c) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:

a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);

b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).

Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;

Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'im-

presa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.
L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

Appendice**UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati**

4. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c e da lett. c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 2122, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del quadro RT.

■ Vincoli statutarî per gli enti di tipo associativo

Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona possono fruire del trattamento di favore recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir (decommercializzazione di particolari attività rese nell'ambito della vita associativa) a condizione che abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, conformemente alle clausole seguenti:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'asso-

ciazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di

voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si precisa che i vincoli statutarî sopra indicati non si applicano agli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 111 del Tuir, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.

In ogni caso le clausole di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Per le associazioni di promozione sociale si precisa che l'art. 20 della legge n. 383 del 2000, ha equiparato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati a quelle rese agli associati.

Tali associazioni, oltre a rispettare i vincoli sopra indicati, devono essere iscritte nei registri nazionali o provinciali di cui all'art. 7 della legge n. 383.

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

ELENCO DEGLI STATI ESTERI

ABU DHABI	238	COSTA D'AVORIO	146	LETTONIA	258	ROMANIA	061
AFGHANISTAN	002	COSTA RICA	019	LIBANO	095	RUANDA	151
AJMAN	239	CROAZIA	261	LIBERIA	044	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
ALBANIA	087	CUBA	020	LIBIA	045	SAHARA OCCIDENTALE	166
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LIECHTENSTEIN	090	SAINT KITTS E NEVIS	195
AMERICAN SAMOA ISOLE	148	DOMINICA	192	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ANDORRA	004	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	LUSSEMBURGO	092	SAINTE LUCIA	199
ANGOLA	133	DUBAI	240	MACAO	059	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
ANGUILLA	209	EAST TIMOR	287	MACEDONIA	278	SAMOA OCCIDENTALI	131
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MADAGASCAR	104	SAN MARINO	037
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MADEIRA	235	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
ARABIA SAUDITA	005	EL SALVADOR	064	MALAWI	056	SAO TOME E PRINCIPE	187
ARGENTINA	006	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ARMENIA	266	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ARUBA	212	ETIOPIA	026	MALI	149	SHARJAH	243
ASCENSION	227	FAEROER (ISOLE)	204	MALTA	105	SIERRA LEONE	153
AUSTRALIA	007	FALKLAND (ISOLE)	190	MAN ISOLA	203	SINGAPORE	147
AUSTRIA	008	Fiji	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SIRIA	065
AZERBAIGIAN	268	FILIPPINE	027	MAROCCO	107	SLOVACCHIA	276
AZZORRE ISOLE	234	FINLANDIA	028	MARSHALL (ISOLE)	217	SLOVENIA	260
BAHAMAS	160	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOMALIA	066
BAHRAIN	169	FUJAYRAH	241	MAURITANIA	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BANGLADESH	130	GABON	157	MAURITIUS	128	SPAGNA	067
BARBADOS	118	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	SRI LANKA	085
BELGIO	009	GEORGIA	267	MEIILIA	231	ST. HELENA	254
BELIZE	198	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BENIN	158	GHANA	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	STATI UNITI	069
BERMUDA	207	GIAMAICA	082	MIDWAY ISOLE	177	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIAPPONE	088	MOLDOVIA	265	SURINAM	124
BIELORUSSIA	264	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GIBUTI	113	MONTSERRAT	208	SVEZIA	068
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GOUGH	228	MYANMAR	083	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND	280	GRECIA	032	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GRENADA	156	NAURU	109	TAIWAN	022
BRUNEI DARUSSALAM	125	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUAM ISOLA DI	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMBODIA	135	GUAYANA FRANCESE	123	NIUE	205	THAILANDIA	072
CAMERUN	119	GUERNSEY C.I.	201	NORFOLK ISLAND	285	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOKELAU	236
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HAITI	034	PAESI BASSI	050	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PAESI NON CLASSIFICATI	799	TURCHIA	076
CECA (REPUBBLICA)	275	HONDURAS	035	PAKISTAN	036	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	HONG KONG	103	PALAU	216	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	INDIA	114	PANAMA	051	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	INDONESIA	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	IRAN	039	PAPUA NUOVA GUINEA	186	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	IRAQ	038	PARAGUAY	052	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	IRLANDA	040	PENON DE ALHUCEMAS	232	UNGHERIA	077
CILE	015	ISLANDA	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	URUGUAY	080
CINA	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PERU'	053	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	ISOLE SALOMONE	191	PITCAIRN	175	VANUATU	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	JERSEY C.I.	202	POLONIA	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	JUGOSLAVIA	043	PORTOGALLO	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VIETNAM	062
COMORE	176	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	KIRIBATI	194	RAS EL KAIMAH	242	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	ZAMBIA	058
COREA (REPUBBLICA DI)	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136	REPUBBLICA SUDAFRICANA	078	ZIMBABWE	073
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	LESOTHO	089	REUNION	247		

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

SD01A 15.52.0 15.82.0 15.84.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di gelati; Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati; Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	SD09A 36.11.1 36.12.2 36.13.0 36.14.1 36.14.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni; Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.; Fabbricazione di altri mobili per cucina; Fabbricazione di altri mobili in legno; Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	28.40.1 28.40.2 28.40.3 28.40.4 28.51.0 28.61.0 28.62.1 28.63.0 28.71.0	escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda; Produzione di pezzi di acciaio fucinati; Produzione di pezzi di acciaio stampati; Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo; Sinterizzazione dei metalli e loro leghe; Trattamento e rivestimento dei metalli; Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria; Fabbricazione di utensileria a mano; Fabbricazione di serrature e cerniere; Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi; Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; Produzione di filettatura e bulloneria; Produzione di molle; Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
SD01B 15.81.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di pasticceria fresca.	SD09B 36.11.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di poltrone e divani.	28.72.0 28.73.0	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
SD02U 15.85.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	SD09C 20.10.0 20.20.0	(in vigore dal 1999) Taglio, piallatura e trattamento del legno; Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli; Fabbricazione di imballaggi in legno.	28.74.1 28.74.2 28.74.3	Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD03U 15.61.1 15.61.2	(in vigore dal 1998) Molitura dei cereali; Altre lavorazioni di semi e granaglie.	20.40.0			
SD04A 26.70.2	(in vigore dal 1998) Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	SD09D 20.30.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	28.75.1	
SD04B 14.11.1 14.11.2 14.13.0	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietre ornamentali; Estrazione di altre pietre da costruzione; Estrazione di ardesia.	SD09E 20.30.2 20.51.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria; Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili); Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	28.75.2 28.75.3	
SD04C 14.21.0	(in vigore dal 1999) Estrazione di ghiaia e sabbia.	20.52.1		28.75.4 28.75.5 28.75.6	
SD04D 14.12.1 14.12.2 14.22.0 14.50.1 14.50.3	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietra da gesso e di anidrite; Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite; Estrazione di argilla e caolino; Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi; Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	SD10A 17.11.0 17.14.0 17.21.0	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; Preparazione e filatura di fibre tipo lino; Tessitura di filati tipo cotone.		
SD04E 26.70.1 26.70.3	(in vigore dal 1998) Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo; Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	SD10B 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	33.40.2	
SD06U 17.54.6	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di ricami.	SD12U 15.81.1	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di prodotti di panetteria.	SD21U 33.40.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni; Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
SD07A 17.71.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.	SD13U 17.30.0	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Finissaggio dei tessuti.	SD22U 31.50.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
SD07B 17.72.0 17.73.0 17.74.0 17.75.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia; Fabbricazione di altra maglieria esterna; Fabbricazione di maglieria intima; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.	SD14U 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2 17.17.0 17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura; Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero; Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate; Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomoli e matasse; attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili; Tessitura di filati tipo lana cardata; Tessitura di filati tipo lana pettinata; Tessitura di altre materie tessili; Fabbricazione di maglierie.	SD24A 52.42.5 SD24B 18.30.B SD25U 18.30.A 19.10.0 SD26U 18.10.0 SD27U 19.20.0	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria. (in vigore dal 2000) Confezione di articoli in pelliccia. (in vigore dal 2000) Preparazione e tintura di pelli; Preparazione e concia del cuoio. (in vigore dal 2000) Confezione di vestiario in pelle. (in vigore dal 2000) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.
SD07C 18.22.1	(in vigore dal 1999) Confezione di vestiario esterno.	SD16U 18.22.2	(in vigore dal 1999) Confezione su misura di vestiario.	SD28U 26.12.0	(in vigore dal 2001) Lavorazione e trasformazione del vetro piano; Lavorazione e trasformazione del vetro cavo; Lavorazione di vetro a mano e a soffio; Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori);
SD07D 18.21.0 18.24.3	(in vigore dal 1999) Confezione di indumenti da lavoro; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.	SD18U 26.21.0 26.30.0 26.40.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.	26.15.1 26.15.2 26.15.3	
SD07E 18.23.0	(in vigore dal 1999) Confezione di biancheria personale.	SD19U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici; Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.	SD29U 26.61.0 26.63.0 26.66.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.
SD07F 18.24.1 18.24.2	(in vigore dal 1999) Confezione di cappelli; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.	SD20U 28.11.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture; Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore,	28.52.0 28.62.2 29.11.1	(in vigore dal 2000) Lavori di meccanica generale per conto terzi; Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici; Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i mo-
SD07G 18.24.4	(in vigore dal 1999) Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.				
SD08U 19.30.1 19.30.2 19.30.3	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di calzature non in gomma; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma; Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.	28.21.0 28.22.0 28.30.0			

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

	tori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);	29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG43U 50.20.2	(in vigore dal 1998) Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.
29.11.2	Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;	29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;	SG44U 55.11.0 55.12.0	(in vigore dal 1999) Alberghi e motel, con ristorante; Alberghi e motel, senza ristorante.
29.12.0	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);	SG46U 29.31.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di trattori agricoli.
29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole;	29.72.0	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).	SG47U 50.20.4	(in vigore dal 1998) Riparazione e sostituzione di pneumatici.
29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione;	SD33U 27.41.0	(in vigore dal 2000) Produzione di metalli preziosi e semilavorati;	SG49U 50.40.3	(in vigore dal 1998) Riparazioni di motocicli e ciclomotori.
29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere;	36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;	SG50U 45.41.0 45.43.0 45.44.0	(in vigore dal 1998) Intonacatura; Rivestimento di pavimenti e di muri; Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
29.21.1	Fabbricazione e installazione di forni e bruciatori;	36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.	SG51U 74.84.A	(in vigore dal 1998) Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.
29.21.2	Riparazione di forni e bruciatori;	SD34U 33.10.3	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di protesi dentarie;	SG56U 85.14.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Laboratori di analisi cliniche.
29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	SD35U 22.11.0	(in vigore dal 2001) Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni;	SG58U 55.22.0 55.23.1	(in vigore dal 1999) Campeggi e aree attrezzate per roulotte; Villaggi turistici.
29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;	22.13.0 22.15.0 22.22.0 22.23.0 22.24.0 22.25.0	Edizione di riviste e periodici; Altre edizioni; Altre stampe di arti grafiche; Rilegatura e finitura di libri; Composizione e fotoincisione; Altri servizi connessi alla stampa.	SG60U 92.72.1	(in vigore dal 2000) Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).
29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	SD36U 27.21.0 27.31.0 27.32.0 27.33.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di tubi di ghisa; Stiratura a freddo; Laminazione a freddo di nastri; Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo; Trafilatura;	SG61A 51.17.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	27.34.0 27.35.0	Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a. produzione di ferroleghie non CECA;	SG61B 51.15.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.
29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;	27.51.0 27.52.0 27.53.0 27.54.0	Fusione di ghisa; Fusione di acciaio; Fusione di metalli leggeri; Fusione di altri metalli non ferrosi;	SG61C 51.16.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.
29.24.2	Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SD37U 35.12.0	(in vigore dal 2001) Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive;	SG61D 51.18.0 51.19.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.; Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;	SD38U 36.12.1	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di mobili metallici;	SG61E 51.14.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).
29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale;	SD47U 21.21.0 21.23.0 21.25.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone; Fabbricazione di prodotti cartotecnici; Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a.;	SG61F 51.11.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli	■ SERVIZI		SG61G 51.12.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.
29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	SG31U 50.20.1	(in vigore dal 1998) Riparazioni meccaniche di autoveicoli.	SG61H 51.13.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.
29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	SG32U 50.20.3	(in vigore dal 1998) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.	SG62U 55.30.5	(in vigore dal 1999) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.
29.40.0	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG33U 93.02.3	(in vigore dal 1998) Servizi degli istituti di bellezza.	SG63U 55.40.4	(in vigore dal 1999) Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.
29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG34U 93.02.1 93.02.2	(in vigore dal 1998) Servizi dei saloni di barbiere; Servizi dei saloni di parrucchiere.	SG64U 55.40.3	(in vigore dal 1999) Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.
29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG35U 55.30.2	(in vigore dal 1998) Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.	SG65U 55.23.4	(in vigore dal 1999) Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze; Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).
29.53.0	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG36U 55.30.1	(in vigore dal 1998) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.	SG66U 72.10.0	(in vigore dal 2001) Consulenza per installazione di elaboratori elettronici;
29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG37U 55.40.1 55.40.2	(in vigore dal 1998) Bar e caffè; Gelaterie.		
29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG39U 70.31.0	(in vigore dal 1998) Agenzie di mediazione immobiliare.		
29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);				
29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);				
29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);				
29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);				
29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);				
29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);				

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

72.20.0	Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;	■ COMMERCIO	SM08B	(in vigore dal 1999)	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chinca-glieria e bigiotteria.
72.30.0	Elaborazione elettronica dei dati;	SM01U	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio dei supermercati;	
72.40.0	Attività delle banche di dati;	52.11.2		Commercio al dettaglio dei minimercati;	
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;	52.11.3		Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;	
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, e eidomantica;	52.11.4		Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.	
72.60.2	Altri servizi connessi all'informatica;	52.27.4			
SG67U	(in vigore dal 1999)	SM02U	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;	
93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;	52.22.1		Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.	
93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.	52.22.2			
SG68U	(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)	SM03A	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;	
60.25.0	Trasporto di merci su strada.	52.62.1		Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.	
SG69A	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi	52.63.3			
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.	SM03B	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;	
SG69B	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi	52.62.2		Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;	52.46.2
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni.	52.62.3		Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;	52.46.3
SG69C	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi	52.63.4		Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.	52.46.4
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.	SM03C	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;	52.46.5
SG69D	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi	52.62.6		Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;	52.48.F
45.24.0	Costruzione di opere idrauliche.	52.62.7		Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;	SM11B
SG69E	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi	52.63.5		Altro commercio ambulante a posteggio mobile.	51.44.3
45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;	SM03D	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.	51.53.1
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;	52.62.4			51.53.2
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione.	SM04U	(in vigore dal 2000)	Farmacie	51.53.3
SG70U	(in vigore dal 1998)	52.31.0			51.53.4
74.70.1	Servizi di pulizia.	SM05A	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;	51.53.5
SG71U	(in vigore dal 1999)	52.42.1		Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;	
45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili;	52.42.2		Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.	51.54.1
45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici.	52.42.3			51.54.2
SG72A	(in vigore dal 2000)	SM05B	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;	51.54.4
60.22.0	Trasporti con taxi.	52.43.1		Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;	SM12U
SG72B	(in vigore dal 2000)	52.43.2		Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.	52.47.1
60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;	SM06A	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;	SM14U
60.23.0	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;	52.44.3		Commercio al dettaglio di elettrodomestici;	52.24.1
60.24.0	Altri trasporti terrestri di passeggeri.	52.45.1		Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;	52.24.2
SG73A	(in vigore dal 2001)	52.45.2		Commercio al dettaglio di dischi e nastri;	SM15A
63.11.3	Movimento merci relativo a trasporto terrestri;	52.45.3		Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.	52.48.3
63.12.1	Magazzini di custodia e deposito.	52.45.5			52.73.0
SG73B	(in vigore dal 2001)	SM06B	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.	SM15B
63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;	52.44.2		Commercio al dettaglio di articoli casualini, di cristallerie e vasellame;	52.48.2
63.40.2	Intermediari dei trasporti;	52.44.5		Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.	SM16U
64.12.0	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali, codice di attività.	SM07U	(in vigore dal 1999)	Commercio al dettaglio di filati per maglieria;	52.33.2
SG74U	(in vigore dal 2000)	52.41.4		Commercio al dettaglio di filati per maglieria;	SM17U
74.81.1	Studi fotografici;	52.42.4		Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.	51.21.1
74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.	SM06C	(in vigore dal 1998)	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;	51.21.2
SG75U	(in vigore dal 2001)	52.44.5		Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.	51.37.1
45.31.0	Installazione di impianti elettrici;	SM08A	(in vigore dal 1999)	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.	SM18A
45.32.0	Lavori di isolamento;	52.48.4			51.22.0
45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari;				SM18B
45.34.0	Altri lavori di installazione;				51.23.1
45.42.0	Posa in opera di infissi in legno o in metallo;				51.23.2
SG88U	(in vigore dal 2001)				
74.83.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche;				
80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;				
SG89U	(in vigore dal 2001)				
74.83.2	Dattilografia e fotocopiatura;				

Appendice

UNICO 2002 - Enti non commerciali ed equiparati

SM19U	(in vigore dal 2000)	51.43.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;	SM35U	(in vigore dal 2001)	52.33.1	Erboristerie;
51.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti;			SM36U	(in vigore dal 2001)	51.47.3	Commercio all'ingrosso di libri;
51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;			SM37U	(in vigore dal 2001)	51.44.4	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);	SM22B	(in vigore dal 2001)	51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici;		
51.41.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;	51.44.1	Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie;	SM40A	(in vigore dal 2001)	52.48.C	Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi;
51.41.B	Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;	51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane;				
51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;	51.44.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati;				
51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;	51.54.3	Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria;				
51.42.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.	SM22C	(in vigore dal 2001)				
SM20U	(in vigore dal 2000)	51.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;				
52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.	SM23U	(in vigore dal 2001)				
SM21A	(in vigore dal 2000)	51.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali;				
51.31.0	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).	51.46.2	Commercio all'ingrosso di articoli medici ed ortopedici;				
SM21B	(in vigore dal 2000)	SM24U	(in vigore dal 2001)				
51.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;	51.47.2	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;				
51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande.	SM25A	(in vigore dal 2000)				
SM21C	(in vigore dal 2000)	51.47.6	Commercio all'ingrosso di giocattoli.				
51.39.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;	SM25B	(in vigore dal 2000)				
51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.	51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).				
SM21D	(in vigore dal 2000)	SM26U	(in vigore dal 2000)				
51.32.1	Commercio all'ingrosso di carni fresche;	51.57.1	Commercio all'ingrosso di rottami metallici;				
51.32.2	Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.	51.57.2	Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;				
SM21E	(in vigore dal 2000)	51.57.3	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.).				
51.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.	SM27A	(in vigore dal 2000)				
SM21F	(in vigore dal 2000)	52.21.0	Commercio al dettaglio di frutta e verdura.				
51.32.3	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;	SM27B	(in vigore dal 2001)				
51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;	52.23.0	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;				
51.36.1	Commercio all'ingrosso di zucchero;	SM27C	(in vigore dal 2001)				
51.36.2	Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolci;	52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande);				
51.37.2	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;				
51.38.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;	52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili;				
51.38.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;	52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;				
51.39.3	Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;	SM28U	(in vigore dal 2001)				
51.39.A	Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;	52.41.1	Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento;				
51.39.B	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.	52.41.2	Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti;				
SM22A	(in vigore dal 2001)	52.41.3	Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa;				
51.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici;	SM29U	(in vigore dal 2001)				
51.43.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi;	52.44.1	Commercio al dettaglio di mobili;				
51.43.3	Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti);	52.44.4	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica;				
51.43.4	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi;	SM30U	(in vigore dal 2001)				
51.43.5	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;	52.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;				
		SM31U	(in vigore dal 2001)				
		51.47.5	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria;				
		SM32U	(in vigore dal 2001)				
		52.48.6	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione;				
				SK01U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	74.11.2	Attività degli studi notarili.
				SK02U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	74.20.2	Studi di ingegneria.
				SK03U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	74.20.A	Attività tecniche svolte da geometri.
				SK04U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	74.11.1	Attività degli studi legali.
				SK05U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	74.12.A	Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
						74.12.B	Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
						74.14.2	Consulenze del lavoro.
				SK06U	(in vigore dal 2001)	74.12.C	Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri soggetti;
				SK08U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	74.20.C	Attività tecniche svolte da disegnatori.
				SK10U	(in vigore dal 2001)	85.12.1	Studi medici generici convenzionati col s.s.n.;
						85.12.2	Altri studi medici generici;
						85.12.4	Studi di radiologia e radioterapia;
						85.12.A	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;
						85.12.B	Studi medici e poliambulatori specialistici.
				SK16U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	70.32.0	Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.
				SK17U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	74.20.B	Attività tecniche svolte da periti industriali.
				SK18U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	74.20.1	Studi di architettura.
				SK19U	(in vigore dal 2001)	85.14.A	Attività sanitarie svolte da ostetriche;
						85.14.B	Attività sanitarie svolte da infermieri;
						85.14.C	Attività sanitarie svolte da fisioterapisti;
						85.14.D	Altre attività professionali paramediche indipendenti;
				SK20U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	85.32.B	Attività professionale svolta da psicologi.
				SK21U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	85.13.0	Servizi degli studi odontoiatrici.
				SK22U	(in vigore dal 2001)	85.20.0	Servizi veterinari.



Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa	
N. Protocollo	<input type="text"/>
Data di presentazione	<input type="text"/>
	U61

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

LIRE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Irap	Iva	770 Ordinario	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali										
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE	Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare <input type="checkbox"/> Partita IVA <input type="checkbox"/>																					
	Sede legale Comune _____ Provincia (sigla) _____ mese _____ anno _____ Frazione, via e numero civico _____ C.a.p. _____																					
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) Comune _____ Provincia (sigla) _____ mese _____ anno _____ Frazione, via e numero civico _____ C.a.p. _____																					
	Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date Stato Natura giuridica Situazione Enti di tipo associativo che utilizzano l'art. 111 commi 3, 4-bis e seguenti TUIR dal _____ giorno _____ mese _____ anno _____ al _____ giorno _____ mese _____ anno _____																					
	Stato estero di residenza _____ Codice paese estero _____ Codice di identificazione fiscale estero _____																					
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato Telefono prefisso _____ numero _____ Fax prefisso _____ numero _____																					
	Indirizzo di posta elettronica _____																					
	DATI RELATIVI ALLE ONLUS	ONLUS <input type="checkbox"/> Settore di attività _____																				
		DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE																				
		Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) _____ M _____ F _____ Data di nascita _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____																				
Residenza anagrafica (o se diverso) _____ Comune _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____ Domicilio Fiscale _____ Frazione, via e numero civico _____ Telefono prefisso _____ numero _____																						
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):																					
	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RS	RT	RU	RX	RY	RZ
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SR	ST	SX									
Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA																						
FIRMA DEL DICHIARANTE _____ Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo _____																						
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario _____ N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____																					
	Riservato all'intermediario																					
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente <input type="checkbox"/> Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette <input type="checkbox"/> Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____																					
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista _____ Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 _____ FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA _____																					
	CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista _____ Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 _____ FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____																				

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
 QUADRO RA
 Redditi dei terreni**

Mod. N.

--	--	--

LIRE**Redditi dei terreni**

	Reddito dominicale		Titolo	Reddito agrario		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	
	1	2		3	4	5	6						7
RA1		.000		.000				.000			.000	.000	
RA2		.000		.000				.000			.000	.000	
RA3		.000		.000				.000			.000	.000	
RA4		.000		.000				.000			.000	.000	
RA5		.000		.000				.000			.000	.000	
RA6		.000		.000				.000			.000	.000	
RA7		.000		.000				.000			.000	.000	
RA8		.000		.000				.000			.000	.000	
RA9		.000		.000				.000			.000	.000	
RA10		.000		.000				.000			.000	.000	
RA11		.000		.000				.000			.000	.000	
RA12		.000		.000				.000			.000	.000	
RA13		.000		.000				.000			.000	.000	
RA14		.000		.000				.000			.000	.000	
RA15		.000		.000				.000			.000	.000	
RA16		.000		.000				.000			.000	.000	
RA17		.000		.000				.000			.000	.000	
RA18		.000		.000				.000			.000	.000	
RA19		.000		.000				.000			.000	.000	
RA20		.000		.000				.000			.000	.000	
RA21		.000		.000				.000			.000	.000	
RA22		.000		.000				.000			.000	.000	
RA23		.000		.000				.000			.000	.000	
RA24		.000		.000				.000			.000	.000	
RA25		.000		.000				.000			.000	.000	
RA26		.000		.000				.000			.000	.000	
RA27		.000		.000				.000			.000	.000	
RA28		.000		.000				.000			.000	.000	
RA29		.000		.000				.000			.000	.000	
RA30		.000		.000				.000			.000	.000	
RA31		.000		.000				.000			.000	.000	
RA32		.000		.000				.000			.000	.000	
RA33		.000		.000				.000			.000	.000	
RA34		.000		.000				.000			.000	.000	
RA35		.000		.000				.000			.000	.000	
RA36		.000		.000				.000			.000	.000	
RA37		.000		.000				.000			.000	.000	
RA38		.000		.000				.000			.000	.000	
RA39		.000		.000				.000			.000	.000	
RA40		.000		.000				.000			.000	.000	
RA41		.000		.000				.000			.000	.000	
RA42		.000		.000				.000			.000	.000	
RA43		.000		.000				.000			.000	.000	
RA44		.000		.000				.000			.000	.000	
RA45		.000		.000				.000			.000	.000	
RA46		.000		.000				.000			.000	.000	
RA47		.000		.000				.000			.000	.000	
RA48		.000		.000				.000			.000	.000	
RA49		.000		.000				.000			.000	.000	
RA50		.000		.000				.000			.000	.000	
RA51		.000		.000				.000			.000	.000	
RA52	TOTALE (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel rigo RN5 del quadro RN)											.000	.000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO RB**

Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--	--

LIRE

Reddito dei fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	
		2	3	giorni	4					%
RB1	.000					.000			.000	
RB2	.000					.000			.000	
RB3	.000					.000			.000	
RB4	.000					.000			.000	
RB5	.000					.000			.000	
RB6	.000					.000			.000	
RB7	.000					.000			.000	
RB8	.000					.000			.000	
RB9	.000					.000			.000	
RB10	.000					.000			.000	
RB11	.000					.000			.000	
RB12	.000					.000			.000	
RB13	.000					.000			.000	
RB14	.000					.000			.000	
RB15	.000					.000			.000	
RB16	.000					.000			.000	
RB17	.000					.000			.000	
RB18	.000					.000			.000	
RB19	.000					.000			.000	
RB20	.000					.000			.000	
RB21	.000					.000			.000	
RB22	.000					.000			.000	
RB23	.000					.000			.000	
RB24	.000					.000			.000	
RB25	.000					.000			.000	
RB26	.000					.000			.000	
RB27	.000					.000			.000	
RB28	.000					.000			.000	
RB29	.000					.000			.000	
RB30	.000					.000			.000	
RB31	.000					.000			.000	
RB32	.000					.000			.000	
RB33	.000					.000			.000	
RB34	.000					.000			.000	
RB35	TOTALE (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN)									.000

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione			Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
			Data	Numero	Ufficio			
RB36	1	2	3	4	5	6	7	8
RB37								
RB38								
RB39								
RB40								
RB41								
RB42								
RB43								
RB44								
RB45								
RB46								
RB47								
RB48								
RB49								
RB50								

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO RD**
Reddito di allevamento di animali
LIRE

Determinazione del reddito			
RD1 Numero dei capi normalizzati			
RD2 Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir			
RD3 Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2)			
RD4 Reddito di allevamento eccedente			.000
RD5 Reddito detassato			.000
RD6 Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti ¹ .000)		²	.000
RD7 REDDITO (da riportare nel rigo RN4 del quadro RN) o PERDITA			.000

Codice fiscale (*)

		Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi (Riservato ai soggetti non residenti)				
		Valore medio	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio	Reddito presunto
RF46	Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante o meno il possesso dei requisiti di operatività					
RF47	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	1	1%	4	0,75%	
		.000			.000	
RF48	Immobilizzazioni costituite da beni immobili		4%		3%	
		.000			.000	
RF49	Altre immobilizzazioni		15%		12%	
		.000			.000	
RF50	TOTALE	2	3	5		
			.000	.000		.000
RF51	Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative					.000
Crediti		Crediti		Crediti per interessi di mora		
		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale	
RF52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2	3	4	
		.000	.000	.000	.000	
RF53	Perdite dell'esercizio					.000
		.000	.000	.000	.000	
RF54	Differenza					.000
		.000	.000	.000	.000	
RF55	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio					.000
		.000	.000	.000	.000	
RF56	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio					.000
		.000	.000	.000	.000	
RF57	Valore dei crediti risultanti in bilancio					.000
		.000	.000	.000	.000	
Dati di bilancio	RF58	Ricavi delle vendite				.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



**REDDITI
QUADRO RH**
Redditi di partecipazione
in società di persone

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

LIRE

Sezione I
Dati della società o
associazione
partecipata e quote
imputate alla società
dichiarante o ente

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Codice attività	Tipo	Quota percentuale di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni
	1	2	3	4	5	6	7
RH1				%	.000		
	8	9	10		.000		
RH2				%	.000		
	8	9	10		.000		
RH3				%	.000		
	8	9	10		.000		
RH4				%	.000		
	8	9	10		.000		
RH5				%	.000		
	8	9	10		.000		
RH6				%	.000		
	8	9	10		.000		
RH7				%	.000		
	8	9	10		.000		
RH8				%	.000		
	8	9	10		.000		

Sezione II
Determinazione del
reddito da imputare ai
soci o associati

RH9	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o semplificata	.000
RH10	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10 (se negativo indicare 0)	.000
RH12	Perdite in contabilità ordinaria	.000
RH13	Differenza tra rigo RH11 e RH12	.000
RH14	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	.000
RH15	Totale reddito (o perdita) di partecipazioni in società semplice e perdite di partecipazione in imprese in contabilità semplificata	.000
RH16	Totale reddito di partecipazioni (riportare tale importo nel rigo RN8 del Quadro RN)	.000
RH17	Crediti di imposta ordinari	.000
RH18	Crediti d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da società non residenti di cui all'art. 96-bis	.000
RH19	Credito d'imposta limitato	.000
RH20	Crediti d'imposta	.000
RH21	Totale ritenute (da riportare nel rigo RN26, col. 2)	.000

Codice fiscale (*)

Compensi in natura (L. n. 488/1999)	RU45 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					1	.000
	RU46 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU47 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Credito d'imposta per la promoz. dello sviluppo sostenibile (art.109, L.n. 388/2000)	RU48 Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU49 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU50 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L.n. 488/1998; art. 29, L. n. 388/2000)	RU51 Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione					1	.000
	RU52 Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU53 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU54 Credito d'imposta residuo				Rimborso	1	2
Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L. n. 62/2001)	RU55 Importo del costo sostenuto per gli investimenti agevolati						.000
	RU56 Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU57 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU58 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	RU59 Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU60 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU61 Importo che non ha trovato capienza						.000
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000, art. 25 L. n. 388/2000)	RU62 Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU63 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU64 Importo che non ha trovato capienza						.000
Iniziativa ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52, L. n. 448/2001)	RU65 Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU66 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU67 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Altri crediti d'imposta	RU68 Importo residuo					6	.000
	RU69 Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	1	2	3	4	5		.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
MODULO RW**
Investimenti all'estero e trasferimenti da,
per e sull'estero

Mod. N.

--	--	--

LIRE

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

RW	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento			Codice Stato estero di residenza			Tipo trasferimento		
	1 cognome o denominazione	2 nome	3	4	5	6	7	8	9
RW1	Codice Stato estero del trasferimento 5	Codice mezzo di pagamento 6	Codice operazioni con estero 7	Data 8 giorno mese anno	Importo 9			.000	
RW2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RW3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RW4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RW5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RW6	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2001

RW	Codice Stato estero 1	Codice operazioni con estero 2	Importo 3	Vedere istruzioni 4
RW7	1	2	3	4
RW8	1	2	3	4
RW9	1	2	3	4
RW10	1	2	3	4

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2001

RW	Codice Stato estero 1	Tipo trasferimento 2	Codice operazioni con estero 3	Codice ABI/CAB 4
	RW11	Numero del conto corrente 5	Data 6 giorno mese anno	7
RW12	1	2	3	4
RW13	1	2	3	4

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

PROSPETTO F
Ritenute alla fonte
operale

RZ18	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ19	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ20	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ21	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ22	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ23	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ24	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ25	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ26	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ27	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ28	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
RZ29	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9 <input type="checkbox"/>	10	11
Riepilogo delle compensazioni						
	Mod. 770 anno di imposta					
RZ30	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro, utilizzati nel mod. 770			1	2	
				3	4	
RZ31	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro			1	2	
				3	4	
RZ32	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione utilizzato in F24	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Ammontare utilizzato nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

